



Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N. 72

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 04.10.2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Coppa della Divisione Nazionale Calcio a Cinque

GARA DEL 02/10/2024: SPES FF CALCIO A 5 ASD - ITALPOL C5 Reclamo proposto da: Italpol CALCIO A 5

Il Giudice Sportivo;

esaminato il reclamo prodotto nei termini abbreviati di cui al C.U. n.84/A del 05/09/2024 dalla Società ASD ITALPOL C5 avverso l'esito della gara in oggetto osserva:

Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell'incontro di che trattasi il calciatore CASAZZA FRANCESCO in posizione irregolare in quanto lo stesso non avrebbe ancora scontato una giornata di squalifica inflitta col comunicato ufficiale n.84 del 09/10/2023 relativo alla omologazione delle gare del primo turno della terza giornata triangolari abbinamenti della Coppa della Divisione 2023/2024.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Dagli accertamenti esperiti è risultato che il suddetto atleta, nel corso della terza giornata triangolari abbinamenti della Coppa della Divisione stagione 2023/2024, era stato squalificato per una giornata effettiva di gara, così come indicato nel C.U. n.84 pubblicato in data 09/10/2023.

Lo stesso, inoltre, non ha effettivamente potuto scontare la predetta squalifica nel corso del prosieguo della manifestazione della precedente stagione sportiva, ed ha al contempo preso parte con la SPES PF C5 alla prima giornata della Coppa della Divisione della corrente stagione sportiva 2024/25.

Il predetto calciatore, pertanto, si trova in posizione irregolare, in quanto risulta aver preso parte con la SPEF PF CALCIO A 5 ASD all'incontro in oggetto senza aver precedentemente scontato la squalifica sopra richiamata.



P.Q.M.

decide:

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 70 del 03/10/2024 decide:

a) di accogliere il ricorso, comminando alla società SPEF PF CALCIO A 5 ASD la punizione sportiva della perdita gara con il punteggio di 0-6;

b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 04/10/2024.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia